



Consiglio regionale

Disposizioni in materia di tumulazione degli animali da affezione.

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 41/2012)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è inserito il seguente:

"Art. 27 bis

(Tumulazione degli animali da affezione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 7 maggio 2007, n. 9 (Cimiteri per animali d'affezione), è possibile, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, la tumulazione degli animali d'affezione nella tomba o nel loculo del padrone, o nella tomba di famiglia, purché in teca separata e previa cremazione.
2. Gli animali d'affezione di cui al comma 1 sono quelli elencati dall'articolo 2 della l.r. 9/2007.
3. L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria e di tutela della salute pubblica applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali d'affezione, nonché secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.
4. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale d'affezione sono a carico del soggetto richiedente e il loro costo è definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua ed in misura idonea a garantirne l'accessibilità."

Art. 2

(Disposizioni attuative)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni di cui all'articolo 1, assicurando altresì idonee forme di pubblicità in ordine alla possibilità di tumulazione prevista dalla presente legge.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/2 del 17.10.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE f.f.

VT/fb